

**DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2015
653/2015/R/EEL**

**TESTO INTEGRATO DELLA REGOLAZIONE OUTPUT-BASED DEL SERVIZIO DI
TRASMISSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE 2016-
2023**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 23 dicembre 2015

VISTI:

- la direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999 e i successivi decreti, relativi all'ambito della rete di trasmissione nazionale (di seguito: RTN), in particolare il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 27 febbraio 2009;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 17 luglio 2000;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 22 dicembre 2000;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 dicembre 2010 e l'annessa convenzione per la disciplina della concessione relativa alle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 197/11;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- la deliberazione dell'Autorità 20 marzo 2014, 118/2014/R/eel;

- la deliberazione dell'Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2014, 483/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2014, 569/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2014, 595/2014/R/eel;
- la delibera dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A;
- la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2015, 96/2015/E/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2015, 552/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2015, 644/2015/E/eel (di seguito: deliberazione 644/2015/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 646/2015/R/eel);
- il documento per la consultazione 15 gennaio 2015, 5/2015/R/eel;
- il documento per la consultazione 12 febbraio 2015, 48/2015/R/eel;
- il documento per la consultazione 29 maggio 2015, 255/2015/R/eel;
- il documento per la consultazione 9 luglio 2015, 335/2015/R/eel;
- il documento per la consultazione 6 agosto 2015, 415/2015/R/eel;
- il documento per la consultazione 6 agosto 2015, 416/2015/R/eel;
- il documento per la consultazione 24 settembre 2015, 446/2015/R/eel;
- il documento per la consultazione 24 settembre 2015, 464/2015/R/eel;
- il documento per la consultazione 17 novembre 2015, 544/2015/R/eel;
- le linee guida CEI 0-17 del maggio 2008;
- la norma CEI 0-16 del luglio 2008;
- la norma CEI EN 61000-4-30 del giugno 2010;
- la norma CEI EN 50160 del maggio 2011;
- la norma CEI 17-126 dell'ottobre 2011;
- la norma CEI 50341-1 dell'ottobre 2013 e prossimi Aspetti Normativi Nazionali (NNA);
- il codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo e sicurezza della RTN, predisposto da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) in conformità al DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete) e i relativi allegati, come verificati positivamente dall'Autorità;
- il Piano di Sviluppo di Terna, predisposto ai sensi del decreto del 20 aprile 2005 e del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la richiesta di informazioni del 17 luglio 2014, effettuata dalla Direzione Infrastrutture a Terna, in materia di energia non servita e la risposta di Terna del 19 settembre 2014;
- i verbali e gli esiti del tavolo di lavoro sulla qualità tensione, istituito ai sensi del punto 4, lettera b), della deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 483/2014/R/eel, l’Autorità ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica e di condizioni tecnico-economiche per il servizio di connessione per il periodo di regolazione con decorrenza dall’1 gennaio 2016 (di seguito: procedimento);
- il procedimento, in materia di qualità del servizio, si è articolato in due fasi, corrispondenti alla diffusione di quattro distinti documenti per la consultazione (prima fase: documenti 5/2015/R/eel e 48/2015/R/eel; seconda fase: documenti 415/2015/R/eel e 544/2015/R/eel); nel corso del procedimento sono stati inoltre organizzati numerosi incontri tematici con i soggetti interessati;
- gli orientamenti di regolazione sono stati formulati:
 - a. in coerenza con il quadro strategico dell’Autorità per il quadriennio 2015-2018;
 - b. in coerenza con gli orientamenti formulati dall’Autorità, nell’ambito del procedimento riguardante i criteri per la determinazione del costo riconosciuto e per la definizione delle tariffe relative al servizio di trasmissione dell’energia elettrica nonché per la promozione di investimenti selettivi di sviluppo della rete di trasmissione dell’energia elettrica;
 - c. tenendo conto della regolazione vigente della qualità e dei suoi effetti;
 - d. a seguito dell’esame di informazioni puntuali fornite da Terna, nell’ambito del procedimento sulla qualità dei servizi elettrici;
 - e. tenendo conto degli esiti delle attività del tavolo di lavoro sul monitoraggio della qualità della tensione istituito ai sensi del punto 4, lettera b) della deliberazione ARG/elt 198/11;
- nell’ambito del richiamato procedimento, l’Autorità ha manifestato l’intenzione di:
 - a. introdurre un approccio orientato al riconoscimento del costo totale sostenuto dal gestore comprensivo sia dei costi operativi che di quelli relativi agli investimenti (approccio *totex*), al fine di superare i problemi connessi alle politiche di capitalizzazione delle imprese, con ricadute positive anche in relazione alle ipotesi di ammodernamento e “smartizzazione” delle reti;
 - b. in ultimo, di prolungare, a otto anni, il nuovo periodo di regolazione e di suddividerlo in due *sub*-periodi, ciascuno della durata di quattro anni;
 - c. seguire, nel primo *sub*-periodo, l’approccio generale adottato nei precedenti periodi di regolazione, con schemi di regolazione incentivante adottati limitatamente ai costi operativi e riconoscimento dei costi di capitale secondo schemi di regolazione del tipo *rate-of-return*;
 - d. far evolvere, nel secondo *sub*-periodo, l’attuale approccio regolatorio in chiave di controllo complessivo della spesa (*totex*), rinviandone l’applicazione a decorrere dall’anno 2020;
 - e. introdurre altri meccanismi di regolazione incentivante di natura *output-based* per la promozione selettiva degli investimenti a maggiore utilità per il sistema, indicando, nel documento per la consultazione 464/2015/R/eel, schemi di meccanismi incentivanti finalizzati a: i) definizione e misurazione dell’utilità per

- il sistema (applicazione di “CBA 2.0” e definizione di *target capacity*), ii) realizzazione di capacità addizionale di trasporto fino a valori di capacità *target* e iii) superamento delle criticità in fase di rilascio dei decreti di autorizzazione;
- a supporto della maggior parte degli orientamenti illustrati dall’Autorità in materia di regolazione della qualità del servizio sono stati forniti ai soggetti interessati dati e analisi, anche comparative;
 - sulla base delle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione dei primi due documenti per la consultazione (5/2015/R/eel e 48/2015/R/eel), l’Autorità ha prospettato, nel terzo e quarto documento per la consultazione (415/2015/R/eel e 544/2015/R/eel), i propri orientamenti finali in materia di regolazione della qualità del servizio di trasmissione dell’energia elettrica per il quinto periodo di regolazione; in particolare, sono state prospettate le seguenti misure:
 1. in materia di regolazione premi-penalità della energia non fornita di riferimento (ENSR):
 - la conferma del meccanismo basato sulla riduzione della ENSR, applicato all’intera rete di trasmissione nazionale (RTN) e non più separatamente alla RTN Storica ed alla RTN Telat, al netto dell’energia non fornita ai clienti finali AAT-AT;
 - la determinazione di livelli obiettivo annui di ENSR più sfidanti, prevedendo un miglioramento annuo del 3,5% in luogo del vigente 2%;
 - la definizione delle regole di accorpamento delle disalimentazioni, ai fini del calcolo dell’energia non fornita associata agli incidenti rilevanti, e la modifica della funzione di saturazione, prevedendo una funzione intermedia alle due attualmente vigenti e applicata alle sole disalimentazioni le cui cause sono oggetto di regolazione;
 2. la conferma della regolazione dei servizi di mitigazione resi dalle imprese distributrici;
 3. in materia di regolazione individuale per i clienti finali AAT-AT:
 - l’introduzione di una regolazione individuale relativa alle interruzioni lunghe e brevi, a partire dal 2016;
 - la previsione di una regolazione individuale delle microinterruzioni (buchi di tensione e interruzioni transitorie) per i soli clienti finali AAT-AT che si dotano di apparecchiatura di monitoraggio delle microinterruzioni, che sarà introdotta in seguito a un periodo di monitoraggio;
 4. la pubblicazione, da parte di Terna, dei valori minimo e massimo della tensione efficace attesa ed effettiva per ogni utente connesso alla rete rilevante;
 5. in relazione all’aumento della resilienza del sistema elettrico, iniziative in materia di prevenzione meccanica ed elettrica delle interruzioni dovute a eventi severi e persistenti;
 6. l’istituzione di un tavolo di lavoro che approfondisca i temi di cui al precedente punto 5;
 - nell’ambito del tavolo di lavoro sulla qualità della tensione, istituito ai sensi del punto 4, lettera b), della deliberazione ARG/elt 198/11, Terna e le imprese

distributrici hanno condiviso le regole di attribuzione dell'origine dei buchi di tensione, applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2016;

- con la deliberazione 644/2015/E/eel, l'Autorità ha chiuso la propria indagine conoscitiva, avviata con deliberazione 96/2015/E/eel, in relazione alle interruzioni del servizio elettrico accadute nei giorni 6 febbraio 2015 e seguenti in vaste aree delle regioni Emilia Romagna e Lombardia, che ha individuato possibili sviluppi della regolazione finalizzati all'incremento della resilienza del sistema, che sono già stati preliminarmente discussi nella fase di consultazione delle proposte dell'Autorità, in vista del quinto periodo di regolazione;
- la norma CEI 50341-1 dell'ottobre 2013, in materia di linee elettriche aeree con tensione superiore a 1kV in corrente alternata - Parte 1: Prescrizioni generali - Specifiche comuni - può essere soggetta a successive integrazioni di Aspetti Normativi Nazionali (NNA).

CONSIDERATO CHE:

- in materia di qualità del servizio, alcuni tra i soggetti partecipanti alla consultazione hanno espresso alcune criticità sugli orientamenti finali dell'Autorità, che possono essere così sintetizzate per gli aspetti principali:
 - a. in merito al quadro complessivo prospettato per il nuovo periodo di regolazione, Terna (rilievo R1):
 - non ha condiviso l'introduzione di meccanismi esclusivamente penalizzanti (rilievo R1a);
 - ha precisato che l'indicatore ENSR ha una dinamica in parte stocastica e che è più probabile ipotizzare un peggioramento dei valori di tale indicatore piuttosto che un suo miglioramento (rilievo R1b);
 - b. in materia di regolazione premi-penalità dell'energia non fornita di riferimento (ENSR), Terna ha osservato che:
 - gli obiettivi di riduzione della ENSR dovrebbero rimanere differenziati tra RTN Storica e RTN Telat (rilievo R2);
 - l'energia non fornita ai clienti finali AAT-AT non dovrebbe essere scorporata nell'indicatore ENSR (rilievo R3);
 - i livelli obiettivo annui dell'indicatore ENSR dovrebbero essere meno sfidanti, corrispondenti ad un miglioramento annuo compreso tra 0% e 0,5% (rilievo R4);
 - il livello effettivo dell'indicatore ENSR, per il confronto con il livello obiettivo annuo, dovrebbe essere calcolato su base annuale, in continuità con la regolazione vigente (rilievo R5);
 - il criterio di accorpamento delle interruzioni dovrebbe tener conto della contiguità delle province interessate dai guasti, in modo tale che tutte le province interessate dai guasti siano tra loro confinanti, indipendentemente dalla loro disposizione geografica e/o dall'istante di accadimento dei guasti (rilievo R6);

- c. in materia di regolazione individuale per i clienti finali AAT-AT, Terna ha osservato che:
- il meccanismo dovrebbe prevedere anche forme di premialità per Terna (rilievo R7);
 - dovrebbe essere previsto un tetto massimo agli indennizzi a favore del singolo cliente finale AAT-AT nel caso di interruzioni di lunga durata (rilievo R8);
 - il tetto massimo alle somme da versare al Fondo eventi eccezionali per le interruzioni di lunga durata dovrebbe essere mantenuto pari al vigente ed essere comprensivo degli indennizzi ai clienti finali AAT-AT (rilievo R9);
 - l'erogazione degli indennizzi automatici da parte di Terna a favore del cliente finale AAT-AT dovrebbe essere subordinata alla compilazione e all'invio a Terna della Scheda di Dichiarazione Interruzione prevista dall'Allegato A.54 al Codice di rete, per ogni interruzione subita dal proprio impianto (rilievo R10);
- d. sempre in materia di regolazione individuale per i clienti finali AAT-AT:
- Assoelettrica ed Edison hanno manifestato contrarietà all'esclusione dei produttori AAT-AT dalla regolazione individuale ed hanno sottolineato la necessità di includervi i prelievi relativi ai servizi ausiliari degli impianti di produzione (rilievo R11);
 - Utilitalia ritiene non applicabile la regolazione individuale per i clienti finali AAT-AT sottesi a reti di distribuzione o comunque gestiti dal distributore in forza della concessione di distribuzione (rilievo R12);
- e. in merito all'obbligo di Terna di pubblicare i valori minimo e massimo della tensione efficace attesa ed effettiva per ogni utente AT:
- Terna ha evidenziato che per adempiere a tale obbligo è necessario installare apparecchiature di misura dedicate e ha altresì sottolineato che la tensione nei siti di prelievo è fortemente influenzata dai prelievi di energia reattiva (rilievo R13);
 - Enel Distribuzione ha sottolineato l'importanza di introdurre dei vincoli alla variazione della tensione di alimentazione delle cabine primarie, quale presupposto per l'introduzione di una regolazione delle variazioni di tensione sulle reti in media e bassa tensione (rilievo R14);
- f. Enel Distribuzione ha sollecitato l'introduzione di una regolazione sulle indisponibilità di elementi di rete cui dare esecuzione entro la metà del prossimo periodo di regolazione (rilievo R15);
- in materia di altri meccanismi di regolazione incentivante di natura *output-based* per la promozione selettiva degli investimenti, la sintesi delle osservazioni pervenute in esito al documento per la consultazione 464/2015/R/eel è stata presentata nel successivo documento per la consultazione 544/2015/R/eel.

RITENUTO CHE:

- in esito ad attenta valutazione delle osservazioni avanzate dai soggetti interessati, sintetizzate al precedente gruppo di considerati, sia opportuno confermare gli orientamenti finali sulla regolazione della qualità del servizio formulati nei documenti 415/2015/R/eel e 544/2015/R/eel, come di seguito specificato; a tal fine si ritiene:
 - a. di non accogliere il rilievo R1, dal momento che:
 - il quadro regolatorio per il nuovo periodo presenta elementi di sostanziale continuità con quello vigente (incluse le forme di premialità da questo previste); pertanto l'affermazione di Terna (R1a), secondo cui la nuova regolazione introdurrebbe soltanto meccanismi penalizzanti per il gestore non trova effettivo riscontro;
 - nel periodo 2012-2014, l'applicazione dei meccanismi di premi/penalità (sostanzialmente confermati per il periodo attuale) ha comportato un beneficio per Terna, atteso che il saldo netto tra premi, penalità e forme di indennizzazione è stato positivo e pari a circa 18,5 M€
 - in relazione a quanto osservato da Terna al rilievo R1b e in coerenza con quanto di seguito evidenziato in merito al rilievo R4, l'applicazione dell'indicatore ENSR alle sole cabine primarie consente una maggiore controllabilità delle stesse da parte di Terna;
 - b. in materia di regolazione premi-penalità dell'energia non fornita:
 - di non accogliere il rilievo R2 poichè Terna, sin dal 2012, è stata incentivata ad operare con lo stesso grado di efficienza su entrambe le reti RTN Storica e RTN Telat; a tale scopo, già la regolazione vigente aveva previsto l'applicazione omogenea della valorizzazione (penalità P_{ensr} ed energia mitigata) dei servizi di mitigazione per gli utenti direttamente connessi alla RTN Telat, in modo uniforme rispetto alla RTN storica, a partire dal 2015;
 - di non accogliere i rilievi R3 e R4, dal momento che l'Autorità ha introdotto una regolazione *ad-hoc* per i clienti finali AAT-AT, con l'obiettivo di rendere l'indicatore ENSR, scorporato della quota parte di ENSR relativa ai clienti finali AAT-AT e applicato alle sole cabine primarie, oggetto dei servizi di mitigazione, più contenuto e meno volatile;
 - di accogliere il rilievo R5, poiché l'indicatore ENSR, valutato su base annuale, non trasla gli effetti di eventi meteorologici severi agli anni successivi; tale impostazione appare ancor più giustificata se correlata al miglioramento annuo del livello della ENSR, fissato al 3,5%, come previsto dalla novellata regolazione;
 - di accogliere parzialmente il rilievo R6, limitatamente alla rappresentata esigenza di tenere in considerazione la contiguità geografica delle province interessate dai guasti ai fini della definizione delle regole sull'accorpamento delle disalimentazioni; infatti, in ragione di quanto accaduto in occasione dei grandi eventi interruttivi sinora occorsi, è preferibile fissare un intervallo massimo di 36 ore tra l'istante di inizio della prima disalimentazione lunga

del primo impianto disalimentato e l'istante di inizio dell'ultima disalimentazione lunga, al fine di evitare l'accorpamento di disalimentazioni non riferibili all'evento interruttivo;

- c. in materia di regolazione individuale per i clienti finali AAT-AT:
- di non accogliere il rilievo R7, innanzitutto, poiché una delle principali finalità della regolazione in parola è quella di introdurre forme di tutela per i clienti finali AAT-AT in presenza di un numero eccessivo di interruzioni; quanto alla richiesta di Terna di introdurre forme di premialità, si ritiene che la regolazione della qualità, nel suo complesso, prevede già meccanismi premianti (per la riduzione della ENSR), che hanno effetto sulla intera rete rilevante, anche in termini di numero di interruzioni;
 - di accogliere i rilievi R8 e R9, sia in considerazione del carattere innovativo della regolazione in esame, sia per mantenere invariati gli oneri a carico di Terna;
 - di accogliere il rilievo R10, al fine di incentivare i clienti finali AAT-AT al rispetto degli adempimenti previsti, a loro carico, dal Codice di rete di Terna, i quali sono necessari ai fini del corretto funzionamento del sistema indennitario;
 - di non accogliere il rilievo R11, in coerenza con la regolazione vigente che disciplina gli effetti della mancata generazione di energia elettrica a seguito di indisponibilità degli elementi della RTN; di conseguenza, tale meccanismo non può essere applicabile ai prelievi relativi ai servizi ausiliari, in quanto funzionali al funzionamento degli impianti di produzione;
 - di non accogliere il rilievo R12, dal momento che l'ipotesi ivi prospettata determinerebbe discriminazioni tra clienti allacciati allo stesso livello di tensione; d'altra parte, le interruzioni che possono dare adito a un indennizzo sono quelle di responsabilità di Terna;
- d. in relazione all'obbligo di pubblicazione, da parte di Terna, dei valori minimo e massimo della tensione efficace attesa ed effettiva per ogni utente AT:
- di accogliere il rilievo R13; conseguentemente l'Autorità intende, da un lato, utilizzare le misure rilevabili dalle apparecchiature già installate presso gli utenti AT, dall'altro correlare tali misure con i prelievi di energia reattiva;
 - di accogliere, parzialmente, anche il rilievo R14: la pubblicazione dei valori minimo e massimo della tensione efficace attesa ed effettiva per ogni utente connesso alla rete rilevante consente, da un lato, una gestione più sicura ed efficiente della rete di distribuzione sottesa alle cabine primarie, dall'altro permette, agli utenti AAT-AT, di essere maggiormente consapevoli in merito alla possibile correlazione tra i valori di tensione e i prelievi o immissioni di energia reattiva in rete da parte di questi ultimi; inoltre, la pubblicazione di tali valori potrà portare benefici alla regolazione della tensione nelle reti sottese in media e bassa tensione;

- e. che, in relazione al rilievo R15, sia opportuno valutare, nel corso dei prossimi anni, le informazioni sulle indisponibilità degli elementi di rete, attualmente limitate al solo 2014, anche in modo sinergico con le future disposizioni in materia di resilienza del sistema elettrico;
- in ragione degli elementi di continuità tra il nuovo quadro regolatorio e quello vigente e dell'aumento della generazione distribuita registrato nel corso degli anni, gli obiettivi annui di miglioramento della ENSR siano ampiamente perseguibili, anche in esito all'attuazione del Piano di Sviluppo predisposto da Terna;
 - il quadro regolatorio della qualità del servizio, così come sopra prospettato, possa essere attuato in modo coerente con la suddivisione del nuovo periodo di regolazione in due *sub*-periodi;
 - pertanto, in virtù dell'introduzione delle logiche di riconoscimento dei costi basate sulla spesa totale, la regolazione della qualità del servizio, nel secondo *sub*-periodo di regolazione, debba progressivamente integrarsi nei processi di valutazione della medesima spesa e costituire una componente fondamentale nell'ambito della definizione degli *output* che le imprese si impegneranno a fornire nell'ambito del contratto regolatorio;
 - nel corso del nuovo periodo, la regolazione possa raggiungere un'effettiva stabilità e, di conseguenza, possa esigere, dagli operatori di rete, il mantenimento di livelli di qualità "ottimali", così come identificati nel documento 415/2015/R/eel, al punto 1.6.

RITENUTO INOLTRE:

- di prevedere un termine entro il quale Terna aggiorni e sottoponga all'Autorità, per approvazione, gli Allegati A.54 e A.66 al Codice di rete, recependo le disposizioni del presente provvedimento;
- di prevedere che, nell'ambito del Tavolo di lavoro sulla qualità del servizio, istituito al punto 3, lettera c) della deliberazione 646/2015/R/eel, siano approfonditi i temi relativi alla resilienza della rete di trasmissione, con particolare riferimento alla prevenzione meccanica ed elettrica delle interruzioni dovute ad eventi severi ed alle modalità per una celere ripresa del servizio;
- di rinviare a successivo provvedimento:
 - a. l'aggiornamento della regolazione del numero individuale di interruzioni per i clienti finali AAT o AT coinvolti in interruzioni aventi origine sulla rete di distribuzione e delle correlate disposizioni di compartecipazione;
 - b. la determinazione, per i clienti finali AAT o AT che hanno partecipato al monitoraggio delle microinterruzioni:
 - dei livelli specifici delle microinterruzioni;
 - dei criteri di inclusione ed esclusione delle microinterruzioni;
 - di eventuali criteri di differenziazione dei livelli specifici in funzione di variabili da identificare (es.: livello di tensione, tipologia di connessione, etc.);
 - della valorizzazione economica degli indennizzi automatici;

- in materia di altri meccanismi di regolazione incentivante di natura *output-based* per la promozione selettiva degli investimenti, di confermare che, nel corso del 2016, l’Autorità presenterà, in opportune consultazioni, i propri orientamenti finali, come già indicato nel documento per la consultazione 464/2015/R/eel;
- di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione affinché provveda, in virtù della portata innovativa e vasta del presente provvedimento, a dare attuazione al presente Testo integrato, tramite:
 - a. l’adozione dei relativi provvedimenti attuativi;
 - b. istruzioni che possano facilitare l’implementazione della nuova disciplina;
 - c. una proposta di armonizzazione con le disposizioni di cui all’Allegato A alla deliberazione 250/04

DELIBERA

1. di approvare le disposizioni in materia di regolazione *output-based* del servizio di trasmissione dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016–2023, di cui all’Allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, affinché entrino in vigore il 1 gennaio 2016;
2. di prevedere che il vigente Allegato A alla deliberazione ARG/elt 197/11, come successivamente modificato e integrato, sia applicato ai fini della definizione delle partite economiche relative alla regolazione premi-penalità, ai servizi di mitigazione e alla compartecipazione dell’anno 2015 e si intenda abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2017;
3. di prevedere che, nell’ambito del Tavolo di lavoro, istituito al punto 3, lettera c) della deliberazione 646/2015/R/eel, siano approfonditi i temi relativi alla resilienza della rete di trasmissione, con particolare riferimento alla prevenzione meccanica ed elettrica delle interruzioni dovute ad eventi severi;
4. di stabilire che Terna sottoponga, all’Autorità, per approvazione, entro il 31 maggio 2016:
 - a) una proposta di aggiornamento dell’Allegato A.54 al Codice di rete, che recepisca le disposizioni del presente provvedimento;
 - b) una proposta di aggiornamento dell’Allegato A.66 al Codice di rete, che recepisca le disposizioni del presente provvedimento;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico e a Terna S.p.a.;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

23 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni